



Scheda Riassuntiva  
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE Nr. IFL0015076



Contraente	CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA in breve CONFINTESA FP
Assicurati	iscritti a Confintesa FP ovvero: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non economici (in particolare INPS ed INAIL) con esclusione dei Dirigenti</li></ul>
Oggetto dell'assicurazione RCP	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi (compreso l'Ente di appartenenza)</b></li><li>▪ <b>Responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa, erariale, contabile o formale</b></li></ul>
Validità Territoriale	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mondo intero</li></ul>
Retroattività	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 5 anni</li></ul>
Postuma	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 10 anni in costanza di iscrizione a Confintesa</li></ul>
Massimale per Assicurato	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.</b></li></ul>
Oggetto dell'assicurazione TUTELA LEGALE	<p>La Società assicura il <b>rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato</b> nei casi descritti all'art. 16.4 RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri verificatisi durante la validità della polizza.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <u>Difesa penale</u> per:<ul style="list-style-type: none"><li>delitti colposi e/o contravvenzioni;</li><li>delitti dolosi ascritti all'assicurato purchè:<ul style="list-style-type: none"><li>- l'Assicurato venga assolto (Art. 530 c.p.p.) con Sentenza Definitiva;</li><li>- Derubricazione a Reato Colposo;</li><li>- sia intervenuta Archiviazione per infondatezza della Notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, eccetto i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa;</li></ul></li></ul></li><li>▪ <u>Difesa Civile</u> (ad esclusione delle controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali)</li></ul>
Validità Territoriale	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mondo intero</li></ul>
Retroattività	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3 anni</li></ul>
Postuma	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3 anni in costanza di iscrizione ad Confintesa FP</li></ul>
Massimale per Assicurato	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Euro 10.000,00 per vertenza e Euro 40.000,00 per Anno Assicurativo</b></li></ul>



Scheda Riassuntiva

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE Nr. IFL0015076



<b>Premio</b>	▪ Il premio è a carico di Confintesa, pertanto le coperture assicurative sono prestate a titolo gratuito per tutti gli iscritti indicati al punto "Assicurati".
<b>Società Assicuratrice</b>	▪ AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano
<b>Agenzia di riferimento</b>	▪ Benacquista Assicurazioni S.r.l. – Via del Lido n. 106 – 04100 Latina

# Polizza nr. IFL0015076 Confintesa FP

## Condizioni di Assicurazione Mod. CGA



### SOMMARIO

#### SEZIONE I - NORME

Definizioni

pag. 3

Condizioni Generali di Assicurazione

pag. 4

#### SEZIONE II- RESPONSABILITÀ CIVILE

**Art. 15 RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI** Oggetto dell'assicurazione

Esclusioni e precisazioni

Obblighi in caso di sinistro

Gestione delle vertenze – Spese legali

#### SEZIONE III – TUTELA LEGALE NORME GENERALI

#### Art. 16 TUTELA LEGALE

Oggetto dell'assicurazione

pag. 7

Esclusioni

pag. 14

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro Gestione del Sinistro – Scelta del Legale Limiti Territoriali



## SEZIONE I - NORME

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

<b>Assicurato:</b>	il soggetto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ossia gli iscritti a Confintesa FP ovvero dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non economici (in particolare INPS ed INAIL) con esclusione dei Dirigenti
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione
<b>Agenzia:</b>	Benacquista Assicurazioni S.n.c. Intermediario Iscritto alla Sezione A del RUI con il n° A000163952 cui è affidata dalla Società la gestione della presente contratto
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula la presente assicurazione anche in favore di terzi
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danni Materiali:</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Evento:</b>	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
<b>Franchigia/scoperto:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimale:</b>	la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <i>Danni materiali</i> .
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Richiesta di Risarcimento:</b>	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del l'Assicurato
<b>Sinistro (per la Sezione II Rc per Perdite patrimoniali):</b>	la Richiesta di Risarcimento di Perdite Patrimoniali per la quale è prestata l'assicurazione.
<b>Sinistro (per la Sezione III Tutela Legale):</b>	il verificarsi del fatto dannoso relativo a violazioni di legge o contrattuali - cioè la controversia e/o procedimenti di vario tipo - per il quale sono prestate le coperture assicurative.
<b>Società:</b>	AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
<b>Spese legali:</b>	onorari e diritti del patrocinatore così come stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, oltre al rimborso spese forfettario eventualmente previsto dalla legge vigente.
<b>Spese liquidate:</b>	spese spettanti al Legale definite dal giudice in sede di giudizio.
<b>Spese di domiciliazione:</b>	spese del Legale che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.
<b>Spese di soccombenza:</b>	spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
<b>Spese di giustizia:</b>	spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
<b>Spese peritali:</b>	somme spettanti ai consulenti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio), dal mediatore o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
<b>Tutela Legale:</b>	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

### **Art.2 ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo Rischio. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'art. 1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Se il Contraente e/o Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a pagare l'indennizzo.

### **Art.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art.4 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### **Art.5 DIMINUZIONE DI RISCHIO**

Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile.

### **Art.6 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. (art.1901C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

L'assicurazione nei confronti dei nuovi soci di Confintesa, iscritti successivamente alla definizione ed efficacia della polizza, è operativa dalle ore 24.00 del giorno in cui viene effettuata la comunicazione della nuova iscrizione al Broker od alla Società fermo l'obbligo per il Contraente del pagamento del premio in sede di regolazione.

### **Art.7 DURATA E DECORRENZA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 (uno), con inizio dalle ore 24 del 01 settembre 2020 e termina alle ore 24.00 del 01 Settembre 2021. Non è previsto il tacito rinnovo.

### **Art.8 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è regolamentato dalla Legge Italiana.

### **Art.10 FORO COMPETENTE**

Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo è quello del Capoluogo della provincia ove risiede il Contraente.

### **Art.11 ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ ASSICURATI**

Fermo restando quanto previsto all'articolo 6 che precede, il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai registri del Contraente stesso, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso alle persone incaricate dalla Società di accertamenti e controlli.

**Art.12 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI**

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del C.C.

**Art.13 CLAUSOLA OFAC**

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e la polizza, prevarrà il contenuto della presente disposizione, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

**Art.14 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta dal conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo:

**a) Il Contraente fornisce semestralmente i seguenti dati:**

- elenco degli assicurati distinti per mese;
- elenco cessati distinto per mese;
- elenco nuovi iscritti distinto per mese.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. La Società conferma via e-mail l'avvenuta ricezione e fornisce riscontro per i conseguenti adempimenti amministrativo-contabili.

**b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- La comunicazione dei dati, ovvero
- Il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

**c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria.**

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**d) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della normativa privacy vigente, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**e) Sospensione della garanzia.**

La mancata osservanza degli adempimenti previsti, quali anche il solo obbligo di comunicare, per iscritto e nei termini ivi richiesti, i dati necessari per il calcolo definitivo del premio dovuto, così come la mancata corresponsione entro i termini delle possibili differenze da ciò risultanti a favore della Società, determinano in sospensione della garanzia e la mancata copertura di eventuali sinistri ricadenti nel periodo assicurativo considerato.

**f) Calcolo del Premio e Minimo comunque acquisito**

Si stabilisce che il premio minimo di polizza comunque acquisito dalla Società è calcolato sui seguenti elementi preventivi forniti dal Contraente:

Categoria	Numero Assicurati	Premio lordo annuo Pro capite incluso imposte di legge	Premio lordo annuo Minimo comunque acquisito incluso imposte di legge
<b>OMISSIS</b>			

Fermo il premio minimo anticipato, comunque acquisito dalla Società, pari ad Euro \*\*\*\*\* Inklusivo di imposte di legge e soggetto a regolazione solo attive come disposto dall'art 14, per ogni Assicurato il premio verrà calcolato in pro-rata temporis in ragione di 1/12 del premio annuo per ogni mese di effettiva copertura usufruita.



## SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

La presente sezione di polizza opera nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che limitatamente a tale sezione la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

### Art.15 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

#### Art.15.1 ASSICURATI

L'assicurazione di cui alla presente Sezione di polizza è prestata a favore di tutti gli iscritti alla Contraente con contratto a tempo indeterminato e determinato e precisamente tutti gli iscritti a Confintesa FP ovvero dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non economici (in particolare INPS ed INAIL) con esclusione dei Dirigenti.

I soggetti di cui sopra che, ancorché in stato di quiescenza, esercitino o svolgano incarichi temporanei e/o occasionali previsti per Legge.

#### Art.15.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte anche in posizione di distacco o utilizzazione temporanei presso Enti o Amministrazioni diversi da quelli di appartenenza, incluse quelle svolte dall'Assicurato nell'ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e contratti stipulati dalla contraente, per le quali l'Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. L'assicurazione s'intende inoltre operante per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ricoperta dall'Assicurato ai sensi della Legge n. 241 e del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.i.i.

Sono altresì comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.

La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.

La garanzia vale anche per le Perdite Patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. **Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.**

#### Art.15.3 MASSIMALI ASSICURATI – LIMITE DI RISARCIMENTO

Le garanzie di cui alla presente sezione di Polizza sono prestate, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale di Euro 1.000.000,00 per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### Art.15.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA RC TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **non prima dei cinque anni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano state ancora presentate all'Assicurato stesso ed alla Pubblica Amministrazione.**

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società **nei dieci anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.**

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale di **Euro 1.000.000,00 per Assicurato e per uno o più Sinistri verificatisi nel corso dell'intero periodo di durata della garanzia postuma.**

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso il Contraente/Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.



**Art.15.5 ESCLUSIONI E PRECISAZIONI**

**L'Assicurazione non è operante per:**

- a. atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
- c. sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d. trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili).
- e. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.

**L'Assicurazione non comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a:**

- f. Danni Materiali di qualsiasi tipo;
- g. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- h. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizione dell'Ente;
- i. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- j. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- k. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- l. calunnia, ingiuria, diffamazione commesse dall'assicurato;
- m. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- n. l'Assicuratore non risponderà per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio dell'efficacia della copertura per ciascun socio Confintesa;
- o. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina od incendio;
- p. attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di altri Enti o Società salvo quanto previsto nell'Art. 15.2;
- q. interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.

La garanzia si intende invece operante per i danni verificatisi nello svolgimento delle funzioni relative alla qualifica ricoperta dagli Assicurati.

**Art.15.6 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

**Art.15.7 ALTRE ASSICURAZIONI**

Qualora al momento del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.

**Art.15.8 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante senza limiti territoriali, **fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 13 – Clausola OFAC, il cui disposto deve intendersi integralmente richiamato ed operante.**

**Art.15.9 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

**Art.15.10 DECESSO**

In caso di decesso dell'Assicurato, rimane l'obbligo della Società di tenere indenni gli Eredi dalle azioni dell'Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o dalla richiesta di danni dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione ferme le prescrizioni previste dalla Legge.

**Art.15.11 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Benacquista Assicurazioni Snc, o alla Società e contestualmente a Confintesa, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.).

Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza. Detta comunicazione potrà essere fatta anche all'Agenzia che dovrà tempestivamente informare la Società.

Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

**Art.15.12 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle pratiche di sinistri tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e o dell'Assicurato, designando, ove lo ritenga opportuno, legali o tecnici da affiancare a quelli designati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e o al Contraente.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società ha discrezionale facoltà, senza previa comunicazione all'Assicurato che, comunque, ne da dispensa, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa.

In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurre in ragione del pregiudizio derivante.



## SEZIONE III – TUTELA LEGALE

### Art.16 TUTELA LEGALE

#### Art.16.1 ASSICURATI

L'Assicurazione di cui alla presente sezione di Polizza è prestata a favore di tutti gli iscritti alla Contraente con contratto a tempo indeterminato e determinato e precisamente tutti gli iscritti a Confintesa FP ovvero dipendenti dei Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non economici (in particolare INPS ed INAIL) con esclusione dei Dirigenti.

I soggetti di cui sopra che, ancorché in stato di quiescenza, esercitino o svolgano incarichi temporanei e/o occasionali previsti per Legge.

#### Art.16.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Solo in relazione alle garanzie previste dall'art 16.4 – Rischi Assicurati le spese assicurate sono:

- Spese Legali relative all'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le indennità poste ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà e/o spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- Spese peritali dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso delle attività finalizzata alla mediazione di cui al D.Lgs 28/2010 e s.m.i. nel limite di € 3.000,00 per Sinistro;
- Spese peritali di consulenti in genere necessarie per valutare in via preventiva le possibilità di far valere con successo le pretese dell'Assicurato nel limite di € 3.000,00 per Sinistro;
- Spese peritali di un consulente nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabilita e del consulente tecnico di parte scelto dall'Assicurato previo consenso della Società;
- spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa dell'Assicurato nei procedimenti penali;
- le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti, a condizione che vi sia l'espressa autorizzazione della Società nel limite di € 3.000,00 per Sinistro;
- le spese per l'assistenza di un interprete nel limite massimo di 10 ore lavorative dell'interprete per Sinistro;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 3.000,00 per Periodo di Assicurazione;
- Spese processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- Spese relative al contributo unificato se poste a carico dell'Assicurato;
- le eventuali spese del Legale di controparte in caso di Transazione autorizzata dalla Società – Ufficio Sinistri - o le Spese di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- Spese processuali nel procedimento civile e amministrativo così come liquidate in sentenza (Spese liquidate);
- quelle attinenti l'esecuzione forzata nel limite di € 5.000,00 per Sinistro.

E' garantito l'intervento di un solo Legale e di un solo consulente di parte scelto.

La Società non si assume inoltre il pagamento di:

1. multe, ammende e sanzioni in genere;
2. spese collegate all'esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose;
3. spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte;
4. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
5. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del terzo quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
6. spese per procedimenti penali promossi dall'Assicurato e per la remissione della querela;
7. ogni duplicazione di onorari nel caso sia necessaria la domiciliazione o nel caso di avvicendamento di Legali;
8. i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all'Assicurato dopo il verificarsi del Sinistro/Caso Assicurativo;
9. spese, anche preventivate, ma non concordate con la Società;
10. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati dalla Società;
11. spese del Legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
12. spese dovute al Legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
13. patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
14. gli oneri fiscali in genere, salvo il contributo unificato e l'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati

#### Art.16.3 MASSIMALE DI GARANZIA

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza sono prestate, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per singola vertenza ed Euro 40.000,00 per più vertenze nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere Assicurati per la medesima fattispecie di Rischio presso la Società, quest'ultima risponderà per tutti i Sinistri in qualunque tempo avanzati nei confronti degli Assicurati fino e non oltre il limite massimo di Euro 60.000,00 (euro sessantamila/00) indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti.

In ogni caso, la massima esposizione della Società per ciascuna annualità assicurativa, a prescindere dal numero e dalla tipologia dei Sinistri che dovessero essere denunciati dalla totalità degli assicurati non potrà essere superiore ad Euro 500.000,00.

#### **Art.16.4 RISCHI ASSICURATI**

##### **Difesa per Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto.**

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di Archiviazione per mancanza del Danno.

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

**Nei casi di Archiviazione in istruttoria le garanzie sono operanti con Franchigia pari ad € 2.500,00.**

**Qualora l'Assicurato abbia ottenuto l'applicazione dell'istituto del "rito abbreviato" come previsto dagli artt.130, 131 e 132 del Decreto Legislativo 26 Agosto 2016 numero 174/2016, la garanzia sarà operante con un sottolimito di € 3.000,00. In questo caso non troverà mai applicazione la Franchigia.**

In caso di vertenze avanti la Corte dei Conti concluse con assoluzione dell'Assicurato, la Società provvede al rimborso delle Spese Legali sostenute dall'Assicurato in eccedenza a quelle poste dalla sentenza a carico dell'ente di appartenenza o integralmente nel caso in cui la sentenza abbia previsto la compensazione delle spese tra le parti o non si sia pronunciato. La Società si riserva la facoltà di far richiedere il parere di congruità della parcella da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

##### **Difesa Penale**

Sono garantite le spese per la difesa nei procedimenti penali per:

- delitti colposi e contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, indulto e Prescrizione per decorrenza dei termini;
- delitti dolosi ascritti all'assicurato purché l'Assicurato venga assolto (Art. 530 c.p.p.) con Sentenza Definitiva;
- Derubricazione a Reato Colposo;
- sia intervenuta Archiviazione per infondatezza della Notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, eccetto i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa;

E' esclusa, inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

La Società non anticiperà alcuna somma fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato o vi sia stato provvedimento di Archiviazione. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di Archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza Definitiva diversa da assoluzione o Derubricazione del Reato da Doloso a Colposo, l'Assicurato è obbligato a rimborsare tutte le Spese Legali che la Società ha eventualmente anticipato.

La garanzia è prestata a titolo di rimborso con una Franchigia di € 2.500,00 per Sinistro.

##### **Difesa Civile**

Qualora esista e sia operativa altra Copertura Assicurativa che garantisca la Responsabilità civile e/o Patrimoniale dell'Assicurato, la presente Polizza, nei limiti delle prestazioni e del Massimale garantito, opera in secondo Rischio ovvero dopo l'esaurimento del Massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

In tutti gli altri casi la presente Polizza, nei limiti del Massimale, delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera a primo Rischio.

La Copertura Assicurativa è esclusa per controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali.

**La garanzia è prestata a titolo di rimborso con una Franchigia di € 2.500,00 per Sinistro per i quali vi sia un rifiuto di rimborso da parte dell'Ente Pubblico di Appartenenza.**

#### **Art.16.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

La garanzia viene prestata per procedimenti determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso

di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. L'assicurazione è estesa ai procedimenti determinati da fatti verificatisi nei tre anni precedenti la data di effetto dell'assicurazione purché non noti all'Assicurato stesso ed alla Pubblica Amministrazione e la prima richiesta giudiziaria sia stata avanzata nei confronti dell'assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia di polizza. L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, denunciati alla Società nei tre anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra polizza di Tutela Legale con altra Impresa, che l'Assicurato sia ancora iscritto a Confintesa FP.

#### **Art.16.6 ESCLUSIONI**

Le garanzie non sono valide:

- a) per responsabilità assunte dall' Assicurato al di fuori della Carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento dei propri incarichi e mansioni presso l'Ente/Azienda/Società Pubblico/a di Appartenenza o con la quale abbia un rapporto di servizio;
- b) in materia di successioni e donazioni;
- c) in materia di diritto amministrativo, fiscale e/o tributario salvo diano luogo ad un procedimento per l'accertamento di eventuale Responsabilità Amministrativa Contabile;
- d) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- e) per fatti conseguenti a terremoto, alluvione, eruzione vulcanica, qualunque altro evento per il quale venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale;
- g) per controversie e procedimenti relative a rapporti tra soci e/o amministratori anche in caso di operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- h) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
- i) per fatti relativi ad inquinamento o disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- j) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto dall'art 16.4 rischi assicurati
- k) originati dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
- l) per procedimenti avviati prima della data di prima adesione previsto in Polizza;
- m) per adesione alla class action;
- n) per vertenze contrattuali, comprese quelle con la Società;
- o) per Sinistri relativi a fattispecie ed eventi avvenuti prima della data di retroattività indicata in Polizza;
- p) per Sinistri relativi ad errori o presunti errori professionali di cui l'Assicurato abbia avuto notizia certa/notifica certa prima della prima adesione alla presente Polizza ossia la prima data di attivazione con la Società. se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità.

#### **Art.16.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Benacquista Assicurazioni Srl oppure alla Società e contestualmente a Confintesa FP, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.). Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza.

Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante. Per i sinistri conseguenti a danni fisici, la denuncia dovrà essere effettuata alla ricezione della notifica di un procedimento giudiziario. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

#### **Art.16.8 GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al Legale designato dall'Assicurato ai sensi del successivo Articolo 16.9 "Libera Scelta del Legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la Società per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

La Società si riserva pertanto di autorizzare di volta in volta l'incarico al legale scelto dal cliente, la trattazione della fase extragiudiziale, il ricorso alla fase giudiziale, ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spese previsto per il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D. M. 55/2014 smi

La nomina di un eventuale Perito di Parte viene concordata con la Società. La Società non è in ogni caso responsabile dell'operato di Legali e Periti.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria, sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società;

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza deve essere preventivamente concordato con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

**Art.16.9 LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**

In ogni caso nella precedente fase stragiudiziale la Società gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell'art. 16.9.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società non è responsabile dell'operato degli avvocati e/o periti.

**Art.16.10 OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie previste dalla presente sezione di polizza sono erogate esclusivamente se ad esse non siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge e/o di contratto di lavoro.

La presente sezione non interviene se si realizzino le condizioni che consentono all'Assicurato di essere tenuto indenne dal pagamento di oneri, in forza di previsioni di legge o per effetto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro.

**Art.16.11 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

**Art.16.12 RECUPERO DI SOMME**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

**Art.16.13 LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi in tutti i paesi del Mondo **sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 13 – Clausola OFAC, il cui disposto deve intendersi integralmente richiamato ed operante.**

